



STRADE - STRADA - PRIVATA O PUBBLICA.

CASS. CIV., SEZ. VI, 21 DICEMBRE 2012, N. 23733.

Ai fini dell'applicabilità della disciplina stradale non rileva tanto la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico (confermata, nella specie, la sanzione inflitta ad un uomo per aver occupato abusivamente una strada con del materiale edile e delle fioriere; il giudice di secondo grado aveva affermato che la strada in oggetto era da considerarsi ad uso pubblico in ragione della presenza di numerazione civica, di pubblica illuminazione, e di libera accessibilità della stessa, collegata alla rete viaria pubblica senza alcun tipo di chiusura della strada).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto	- Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi	- rel. Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio	- Consigliere -
Dott. CARRATO Aldo	- Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9534-2011 proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRIA 128-130, presso lo studio dell'avvocato PIRO ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNI CARLO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentato e difeso dall'avvocato



BIONDI FERDINANDO giusta determinazione n. 281 del 28/04/2011 e giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 133/2010 del TRIBUNALE di PISA, SEZIONE DISTACCATA di PONTEDERA del 16/03/2010, depositata il 17/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;
udito l'Avvocato Piro Antonino difensore del ricorrente che si riporta alla memoria;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che aderisce alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito il contenuto della relazione preliminare ex art. 380 bis c.p.c..

" C.M. ricorre con due motivi avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pisa/Pontedera, in riforma di quella in data 12.3.07 del Giudice di Pace di Volterra, accogliendo l'appello del Comune di Montecatini Val di Cecina, ha respinto la sua opposizione ex art. 204 bis C.d.S. in rel. L. n. 689 del 1981, 22 avverso un verbale elevatogli dalla polizia municipale, da quel Comune dipendente, contestante la violazione dell'art. 20, commi 1 e 6 C.d.S. (così rettificata rispetto a quella originaria, di cui all'art. 21, commi 1 e 4, a seguito di un successivo verbale correttivo notificato in termini), per avere, senza autorizzazione, occupato una sede stradale con fioriere e materiali edili.

Il giudice di appello, disattendendo la tesi oppositiva recepita da quello di primo grado, dell'insussistenza dell'addebito in considerazione della natura privata della strada in questione, è motivato la reiezione in ragione dell'assoggettamento ad uso pubblico della strada in questione, desunto da una serie di indici, costituiti dalla libera accessibilità della stessa, collegata alla rete viaria pubblica per assenza di alcun tipo di chiusura o di cartelli inibitori indicanti la proprietà privata, dall'inserimento della medesima, con una propria denominazione, nella toponomastica comunale, dalla presenza di numerazione civica e di pubblica illuminazione, nonché di un cartello pubblico indicante l'assenza di sbocco.



I motivi del ricorso, puntualmente contraddetti dall'ente controricorrente, ad avviso del relatore si palesano non meritevoli di accoglimento.

Il primo, pur deducendo erronea interpretazione ed applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 2 e vizi di motivazione, si risolve, in realtà, nella rivisitazione delle risultanze processuali, insistendo sulla natura privata dell'area in questione e sostenendo che la stessa non sarebbe neppure qualificabile, per le sue oggettive caratteristiche di intransitabilità o quanto meno precaria transitabilità, una strada.

Si propone, in tal modo, un inammissibile giudizio di merito di terzo grado, confutando una valutazione di fatto, di cui il giudice ha dato ampiamente conto evidenziando i menzionati indici di assoggettamento ad uso pubblico, i più significativi tra quelli valorizzati dalla giurisprudenza in materia, che hanno condotto ad una soluzione, in diritto, palesemente in linea con il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità, secondo cui ai fini dell'applicabilità della disciplina stradale non rileva tanto la proprietà della strada, bensì la destinazione di essa ad uso pubblico (v. fra le altre, Cass. nn. 13217/03, 164/05, 16529/05).

Il secondo motivo, con il quale si lamenta violazione degli artt. 20 e 21 C.d.S. e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la polizia municipale non avrebbe potuto apportare la modifica al verbale originario, con conseguente nullità della contestazione, è inammissibile, proponendo una censura che, non accolta o assorbita dalla sentenza di primo grado, non risulta essere stata ribadita nei sensi dell'art. 346 c.p.c., nel giudizio di appello.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso.

Roma 8 maggio 2102".

Premesso quanto precede, esaminata la memoria depositata per il ricorrente e sentito il difensore dello stesso, il collegio non ravvisa motivi per doversi discostare dalla proposta del relatore, cui ha aderito il P.G., condividendone integralmente le ragioni.

Le ulteriori osservazioni di parte ricorrente, infatti, in si stono nel voler introdurre un riesame di merito, non consentito in questa sede, senza evidenziare effettivi vizi o carenze del procedimento logico seguito dal giudice di appello, ma continuando a formulare doglianze basate su assunte circostanze di fatto, che comunque, quand'anche provate, non risulterebbero idonee ad escludere l'accertato asservimento (desunto dai convergenti indici menzionati dalla corte territoriale) ad uso pubblico della strada in questione, ancorchè non acquisita al patrimonio comunale, evidenziando soltanto deficienze di



interventi manutentivi che, non incompatibili con la sussistenza o persistenza del transito da parte della generalità indiscriminata di cittadini, sarebbero solo sintomatiche di disinteresse amministrativo o carenze dei servizi pubblici correlati agli interessi collettivi in questione. Inammissibile, infine, perchè deducendo una questione processuale che non ha formato oggetto dei motivi di ricorso, ancor prima che manifestamente infondata (non tenendo conto dell'attuale assetto dei rapporti tra i processi penali e civili, non più improntati, come nel vigore del precedente codice di procedura penale, alla necessaria pregiudizialità dei primi), si palesa la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio a seguito di una denuncia - querela, che sarebbe stata proposta (con non precisati sviluppi, segnatamente in punto di conseguente esercizio dell'azione penale, in presenza soltanto del quale potrebbe teoricamente ravvisarsi pregiudizialità) nei confronti degli amministratori locali. Il ricorso va, conclusivamente, respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente Comune di Montecatini Val di Cecina, in misura di Euro 1.200,00 di cui 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2012